



COMUNE DI POGGIO RENATICO

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI

Servizio Sociale

Prot. n. 4832

FONDO SOCIALE AFFITTO ANNO 2010

BANDO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO SOCIALE PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO.

(Art. 11 L. 431/1998. Delibera Giunta Regionale del 28/12/2009, n. 2430)

PRESENTAZIONE DOMANDE: 08 MAGGIO - 21 GIUGNO 2010

BENEFICIARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana oppure;

B) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure;

C) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi del D. Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; in caso i suddetti documenti fossero scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata inoltrata istanza di rinnovo; il Comune, prima dell'erogazione del contributo, accerterà l'avvenuto rinnovo da parte della Questura;

D) titolarità, in capo ad un componente il nucleo familiare richiedente, di un contratto di locazione ad uso abitativo per un alloggio sito nel Comune di Poggio Renatico, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della sottoscrizione e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. I contratti così detti ad "*uso foresteria*" non sono ammissibili a contributo.

E' ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell'impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.

Non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1, Legge n. 431/98).

In caso di alloggi assegnati in uso o godimento da Cooperative a proprietà indivisa oppure di alloggi dati in locazione da imprese (esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi - art. 2028 del codice civile) non è necessario effettuare la registrazione del contratto ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi - art. 2028 del codice civile) non è necessario effettuare la registrazione del contratto ai fini dell'ammissione a contributi.

Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto di locazione, il Comune provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per

l'erogazione del contributo. E' ammissibile a contributo la domanda relativa ad un contratto per la quale è stata fatta domanda di registrazione.

In caso di coabitazione, per la determinazione della situazione economica, si farà riferimento a tutte le famiglie anagrafiche che risiedono nell'alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.

In caso di un contratto di locazione cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i due nuclei familiari possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica separatamente dividendo l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.

In caso di un contratto di locazione contestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio di cui una però non residente nell'alloggio, potrà fare domanda solo la famiglia residente; il Comune considererà solo la situazione economica della famiglia residente e dividerà l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito all'obbligazione economica.

In caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà separatamente la loro situazione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.

E) residenza anagrafica nel Comune di Poggio Renatico alla data della presentazione della domanda, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione oppure avere inoltrato la richiesta per ottenerla. Il Comune, prima dell'erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuta acquisizione della residenza da parte del richiedente.

In caso di trasferimento della residenza in un alloggio in locazione situato in un Comune della Regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda, il Comune, prima dell'erogazione del contributo, provvederà a verificare che la procedura di accertamento dell'Ufficiale dell'Anagrafe si concluda con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nel nuovo Comune di residenza (at. 19 del DPR n. 223/1989)

F) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:

a) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in una apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;

b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della L. 179/1992 e s.m., mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario;

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

G) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o di un alloggio comunale;

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 392/78 (equo canone), della Legge n. 359/92 (patti in deroga) e della Legge n. 431/98;

b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione

corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o dalle agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

H) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato nella provincia di Ferrara;

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) titolarità di un diritto reale "di nuda proprietà";
 - b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d) alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
 - e) concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini fino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso. Si precisa che la parentela è il rapporto giuridico che lega i consanguinei tra loro. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio); sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo un capostipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (ad es. fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino al capostipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si calcolano salendo da uno dei parenti sino al capostipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente. Le affinità sono il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra loro). Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi. I coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.
 - f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestable) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore;
- I)** Patrimonio mobiliare familiare non superiore a € 35.000,00 al lordo della franchigia di € 15.493,71 prevista dal D. Lgs. 109/1998 così come modificato dal D. Lgs. 130/2000. Tale limite di € 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;
- L)** Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000, non superiore a € 34.310,00;
- M)** Canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 580,00; in caso di canone superiore, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo massimo di € 580,00
- N)** Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/1998, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA	VALORE ISE	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE
A	Fino a € 11.920,00	Non inferiore al 14%

FASCIA	VALORE ISEE	VALORE ISE	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE
B	Non superiore a € 17.155,00	da € 11.920,01 a € 34.310,00	Non inferiore al 24%

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui al precedente punto N) risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B, è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)

I requisiti di cui sopra sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D. Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001.

I requisiti per l'accesso di cui alle lettere A), B), C), D), F), G), H) devono permanere in corso d'anno, eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un Comune della Regione Emilia-R. diverso da quello in cui è stata presentata la domanda.

I requisiti per l'accesso di cui alle lettere I), L), N), sono desunti dalla attestazione rilasciata dall'INPS ai sensi del D. Lgs 109/1998, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000.

Nel caso di perdita di uno dei requisiti in corso d'anno, si provvederà a ricalcolare l'incidenza canone/valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito.

L'attestazione rilasciata dall'INPS ha validità annuale. Il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione in caso di mutamenti delle condizioni familiari ed economiche.

Si precisa che, ai fini dell'attestazione ISE/ISEE, il reddito di riferimento è il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, relativo agli anni 2008 e/o 2009, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (Modello 730 o Modello Unico) o dall'ultima certificazione sostitutiva (Modello CUD) se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Per reddito complessivo si intende il reddito "lordo". Tale reddito non tiene conto degli oneri deducibili, né delle detrazioni.

Per quanto riguarda le persone che risultano a carico fiscale, ai fini IRPEF, di un altro soggetto, si precisa che, ai sensi del D.P.C.M. del 18/5/2001, devono essere indicate nell'attestazione I.S.E.E. della persona di cui risultano a carico anche se non presenti nello stato di famiglia anagrafico.

Ai soli fini del fondo regionale per la locazione non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Sono fatte salve tuttavia le nuove dichiarazioni sostitutive chieste dal Comune in seguito agli accertamenti effettuati dal Comune medesimo in sede di istruttoria e controllo in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2010 e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di Poggio Renatico, sia ad alloggi situati in un Comune della Regione Emilia-R. diverso da quello in cui è stata presentata la domanda, anche in seguito a proroga, rinnovo oppure a stipula di un nuovo contratto di locazione.

In specifico concorrono al canone di locazione annuale 2010 le seguenti situazioni:

- le locazioni di alloggi situati nel Comune di Poggio Renatico, fermo restando la presenza dei requisiti necessari per l'accesso al contributo al momento della locazione. Tali locazioni possono riguardare sia periodi anteriori che posteriori alla presentazione della domanda;
- le locazioni di alloggi situati in un Comune della Regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda, fermo restando la presenza dei requisiti necessari per l'accesso al contributo al momento della locazione. Tali locazioni possono riguardare sia periodi anteriori che posteriori alla presentazione della domanda.

Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, sarà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2010, provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in un altro Comune della Regione Emilia-Romagna.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, si procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E. e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione, anche in un altro Comune della Regione Emilia-Romagna, il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) sulla base del numero dei mesi di locazione fino alla data della cessazione del contratto.

Il Comune applicherà la medesima modalità di calcolo dell'incidenza anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula di un nuovo contratto di locazione.

Nel caso di contratto di locazione contestato con persone non residenti anagraficamente nell'alloggio, ai fini del calcolo del contributo, si considererà la sola quota di canone relativa ai soggetti residenti.

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non è causa di esclusione dal contributo. Per l'accesso al contributo infatti è sufficiente la presenza dei requisiti di cui al presente bando di concorso che non comprendono l'avvenuto pagamento della locazione.

In caso di presenza di ordinanza di convalida o sentenza di sfratto esecutivo per morosità oppure per finita locazione, per il calcolo dell'incidenza del canone sul valore I:S:E: si dovrà considerare il numero dei mesi di locazione fino alla data di esecuzione del provvedimento fissata dal giudice (art. 56 della L. 392/78 "equo canone"). Sono fatte salve le proroghe previste dalla Legge n. 199 del 18/12/2008.

Sono ammissibile a contributo le situazioni di sfratto esecutivo qualora sia in ato una sospensione o proroga dello sfratto.

DECESSO

In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato:

- all'intestatario del contratto di locazione;
- al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, nel caso l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche l'intestatario del contratto.

Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/78, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La domanda per l'ammissione all'erogazione del contributo, sottoscritta dall'avente diritto, deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilata unicamente su modulo predisposto dal Comune di Poggio Renatico ed in distribuzione presso l'UFFICIO SERVIZI SOCIALI (piano terra) nei seguenti giorni ed orari : lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 09,00 alle ore 12,00; giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 o scaricabile dal sito internet del Comune di Poggio Renatico (www.comune.poggiorenatico.fe.it).

La domanda può essere presentata anche da un componente il nucleo I.S.E.E. diverso dall'intestatario del contratto, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

L'avente diritto al contributo è il componente il nucleo I.S.E.E. che ha presentato la domanda di contributo.

La domanda dovrà pervenire, pena esclusione, unitamente agli allegati, **entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 21 giugno 2010**, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune (sportello n. 5) nei giorni ed orari sopra specificati, ovvero con raccomandata A.R. indirizzata a "Comune di Poggio Renatico – Piazza Castello n. 1 – 44028 POGGIO RENATICO" (in tal caso farà fede la data del timbro postale di arrivo).

Nel caso la domanda non sia sottoscritta dinnanzi al funzionario comunale, ovvero sia inviata tramite il servizio postale occorre allegare copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l'esclusione dal contributo richiesto, i seguenti documenti:

A) copia dichiarazione sostitutiva unica rilasciata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. 130/2000, redatta conformemente a quanto previsto nel modello tipo di cui al DPCM del 18.5.2001.

B) Copia attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/00.

C) Copia del contratto di locazione:

D) I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea dovranno allegare, altresì, copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità o copia della richiesta di rinnovo, in caso di permesso di soggiorno scaduto

Per la compilazione dei documenti di cui ai precedenti punti A) e B), l'interessato dovrà rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.), convenzionato con l'INPS, che presterà assistenza gratuitamente.

In caso di trasferimento della residenza in altro Comune della Regione Emilia-Romagna non è possibile presentare una nuova domanda di contributo qualora la domanda sia già stata presentata nel Comune di precedente residenza.

MODALITA' DI CALCOLO DEL VALORE ISE E ISEE

L'indicatore della Situazione Economica (ISE) è il valore che si desume dalla somma dei redditi (reddito complessivo ai fini IRPEF, redditi agrari ai fini IRAP e reddito delle attività finanziarie relative al patrimonio mobiliare, determinato in base ai calcoli previsti dal D. Lgs. n. 109/1998, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000) e del patrimonio (valore del patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare, come definito dal D. Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000) nella misura del 20%.

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è il valore che si desume dal rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata:

Numero componenti il Nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

con le seguenti maggiorazioni:

1. 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.
2. 0,20 nel caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
3. 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
4. 0,20 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, con i criteri di seguito indicati:

FASCIA	ENTITA' DEL CONTRIBUTO
A	Incidenza canone annuo/valore ISE ridotta al 14% Contributo massimo € 3.100,00
B	Incidenza canone annuo/valore ISE ridotta al 24% Contributo massimo € 2.325,00

Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ad € 580,00, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile di € 580,00.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

ENTITÀ' DEL CONTRIBUTO REALE

Nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico il Comune, relativamente alle somme sia a carico del bilancio regionale sia a carico del bilancio comunale, può, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali di Settore:- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B di cui al punto N) del presente bando;- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B, fermo restando i limiti massimi dei valori I.S.E. ed I.S.E.E. e le percentuali minime di incidenza del canone sul valore I.S.E. e fermo restando le percentuali minime di incidenza e i limiti massimi di contributo teorico; - ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo. Le precedenti facoltà del comune sono tra loro cumulabili.

In caso di contributo reale inferiore a EURO 50,00 non si procede alla erogazione.

Per i richiedenti che hanno ottenuto dal Comune di Poggio Renatico un contributo a titolo di acconto per il pagamento dell'affitto, il contributo spettante, relativo al Fondo sociale per l'anno 2010, verrà decurtato della somma anticipata.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, il Comune, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanza erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 109/98 e successive modifiche, il Comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia percepito redditi ai fini Irpef e Irap, fatti salvi i redditi esenti, oppure nel caso di somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo o di somma di reddito Irpef e Irap superiore al canone annuo di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%, il Comune, prima dell'erogazione del contributo, potrà verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata e, nel caso di soggetti non assistiti, potrà escludere dal beneficio economico le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef.

Nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico il Comune, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali del settore, relativamente alle somme, sia a carico del bilancio regionale, sia a carico del bilancio comunale, potrà:

- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B;
- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B fermo restando i limiti massimi dei valori ISE ed

ISEE e le percentuali minime di incidenza del canone sul valore ISE e fermo restando le percentuali minime di incidenza e i limiti massimi di contributo.

- ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo.

Entro il 08/09/2010 il Comune deve caricare sul sito web regionale, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare emanata dal Servizio regionale Politiche abitative, i dati necessari per la determinazione dell'importo del contributo teorico regionale e comunale da utilizzare per il riparto dei fondi.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera, la concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 30 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione da parte della Amministrazione Comunale. Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

ALTRE DISPOSIZIONI e CONTROLLI

L'Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo e laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Nel caso di erogazione del contributo potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte degli appositi servizi dell'Agenzia delle Entrate, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 109 del 31/3/1998 e dell'art. 6, comma 3, del DPCM n. 221 del 7/5/1999 e successive modificazioni.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che qualora, da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del soprarichiamato D.P.R.

L'Amministrazione Comunale trasmetterà all'Autorità Giudiziaria i dati relativi alle dichiarazioni non veritiere.

Al fine dell'attivazione del procedimento di controllo, gli interessati saranno convocati a mezzo lettera raccomandata A.R.. Nel caso di mancata presentazione o mancato ritiro della raccomandata entro la compiuta giacenza, la domanda verrà esclusa dall'ammissione al contributo.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi D. Lgs. N. 196/2003.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rimanda alla delibera di Giunta Regionale n.2430 del 28/12/2009 ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

ORARIO DI RICEVIMENTO

L'Ufficio SERVIZI SOCIALI del Comune di Poggio Renatico, sito presso la Sede Comunale – Piazza Castello n. 1, piano terra, riceverà, per informazioni, per la distribuzione dei moduli e per l'eventuale assistenza nella compilazione della domanda, nei seguenti giorni ed orari: **lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 09,00 alle ore 12,00; giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00**

Poggio Renatico, 08 maggio 2010

IL CAPO AREA
SERVIZI SOCIO CULTURALI
(Gino Toselli)

PRESENTATA ANCHE NEL 2009

SI NO

Al Sig. Sindaco
del Comune di
POGGIO RENATICO

**DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO
ANNO 2010
(L. 431/98 art. 11 – delibera Giunta Regionale del 28/12/2009 n. 2430)**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Prov. (o stato estero) _____ il _____
residente a POGGIO RENATICO in Via _____ n. _____
tel. _____ Cod. Fisc. _____

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico indetto dal **Comune di Poggio Renatico** per ottenere l’erogazione di un contributo per il pagamento del canone di locazione relativo all’anno **2010** ai sensi dell’art. 11 L. n. 431/98 e della delibera della Giunta Regionale 28/12/2010, n. 2430.

A tal fine, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del soprarichiamato D.P.R., che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:

(Barrare con una crocetta la condizione che interessa)

- di essere cittadino italiano; *oppure*
- di essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea; *oppure*
- di essere cittadino di Stato **non** appartenente all’Unione Europea ed in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs.n. 286/98 e successive modificazioni;
- di essere residente nel Comune di Poggio Renatico e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
- che il proprio nucleo familiare, residente nell’alloggio, è composto da n. ____ persone;
- che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare **non** sono assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o di un alloggio comunale;
- che egli stesso e gli altri componenti il nucleo **non sono** titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato nella provincia di Ferrara;

oppure

- che egli stesso e il proprio nucleo familiare **sono** titolari dei seguenti diritti reali:
- titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
 - titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singole non siano superiori al 50%;
 - alloggio censito presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell’alloggio;
 - concessione dell’uso dell’alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado, non facenti parte del nucleo familiare ai fini I.S.E.E.. I soggetti, a favore dei quali è stato concesso l’uso, devono essere residenti nell’alloggio stesso;
 - alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si considera adeguato l’alloggio con una superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente il nucleo oltre i primi due. La superficie utile (calpestable) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadro superiore.
- di essere in possesso di provvedimento esecutivo di sfratto emesso dal Giudice, con rilascio dell’alloggio fissato per la data del _____
- che il contratto di locazione sublocazione ad uso abitativo dell’alloggio per il quale si chiede il contributo, sito nel Comune di Poggio Renatico, è intestato a _____ e decorre dal _____ al _____ stipulato in data _____ ai sensi dell’ordinamento vigente alla data di stipulazione e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _____ al n. _____ in data _____
- ovvero
- Rinnovato dal _____ al _____
 - ovvero
 - In attesa di registrazione.
- che il suddetto contratto non è ad “uso foresteria”
- che il canone **mensile** di locazione, relativo all’anno **2010**, esclusi gli oneri accessori (spese condominiali, commissioni bancarie, bollo e spese registro), ammonta a € _____;
- di essere titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, con un canone d’uso mensile, relativo all’anno 2010, di € _____ alle seguenti condizioni previste dal Bando di concorso:
- a) la cooperativa deve prevedere nel proprio statuto o in una apposita convenzione un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l’obbligo nel caso di cessazione o di cambiamento di attività a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
 - b) l’alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell’art. 18 L. 179/92 e s. m., mentre l’ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario;
- A tal fine il sottoscritto allega, alla presente domanda, certificazione rilasciata dal legale rappresentante della Cooperativa assegnante in merito alla sussistenza delle suddette condizioni.
- Che i valori I.S.E. e I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, **non sono superiori** rispettivamente a € **34.310,00** (I.S.E.) e € **17.155,00** (I.S.E.E.) e che il **patrimonio mobiliare** del nucleo familiare, dichiarato nell’attestazione ISEE, non è superiore a € **35.000,00** (tale limite è aumentato del 30% in presenza, nel nucleo, di almeno un componente di età superiore a 65 anni o con invalidità superiore al 66%);
- che, ai fini della detrazione del **20%** sul valore I.S.E.E., nell’anno 200__ (lo stesso anno del reddito indicato nell’I.S.E.E.) il proprio nucleo familiare era in una delle seguenti condizioni:
- presenza di **un solo** reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione;

(La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta alla presenza del dipendente comunale addetto. Nel caso in cui non sia presentata dal dichiarante o venga inviata per posta, va allegata alla presente una fotocopia di valido documento di identità del dichiarante)

=====

COMUNE DI POGGIO RENATICO

Si attesta che la su estesa dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 è stata presentata e sottoscritta in mia presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

IL DIPENDENTE ADDETTO AL SERVIZIO

Poggio Renatico, li _____

AVVERTENZA

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n°196/2003, che:

- a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per la concessione del contributo del Fondo Sociale e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
- b) il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali;
- d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;
- e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n°196/2003, avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato, per questo bando, nel Sig. Gino Toselli, Responsabile Area Servizi Socio Culturali;
- f) il titolare del trattamento è il Comune di Poggio Renatico, con sede in Piazza Castello, 1 – 44028 POGGIO RENATICO.

DA COMPILARE AI FINI STATISTICI PER L'OSSERVATORIO NAZIONALE

(articolo 12 della Legge n° 431/98)

Tipologia del contratto di locazione:

- CONTRATTO DEFINITO AI SENSI DELLA LEGGE n° 431/98
 - CONTRATTO A CANONE LIBERO [Art. 2 comma 1° (4+4)]
 - CONTRATTO A CANONE CONCORDATO [Art. 2 comma 3° (3+2)]
 - CONTRATTO TRANSITORIO (Art. 5 comma 1°)
 - CONTRATTO TRANSITORIO PER STUDENTI UNIVERSITARI (Art. 5 comma 2°)
- CONTRATTO AD EQUO CANONE (Legge n° 392/78)
- CONTRATTO A PATTI IN DEROGA (Legge n° 359/92)
- ALTRO _____

Categoria Catastale dell'alloggio: A/2 A/3 A/4 A/_____

Stato di conservazione dell'alloggio: PESSIMO MEDIOCRE BUONO

Stato di conservazione del fabbricato: PESSIMO MEDIOCRE BUONO

Cucina: ESISTENTE NON ESISTENTE

Numero bagni: 1 BAGNO 2 BAGNI

Numero stanze: 1 STANZA 2 STANZE 3 STANZE 4 STANZE e OLTRE

Superficie alloggio: FINO A 50 MQ. DA 51 a 75 MQ. DA 76 a 100 MQ. OLTRE 100 MQ.